COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SETTORE V - VIGILANZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 77 DEL 07 NOVEMBRE 2026

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI VIALE EUROPA, COMPRESO TRA LO SPARTITRAFFICO E IL CIVICO n°10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V - VIGILANZA

PREMESSO che in data odierna, è pervenuta telefonicamente al Comando richiesta da parte di un incaricato di Enel, di chiusura al traffico di un tratto di Viale Europa, per l'esecuzione di uno scavo sulla sede stradale reso necessario da un guasto a una cabina elettrica, con carattere di urgenza per il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica;
CONSIDERATO che, il tratto interessato è a senso unico di marcia e che i lavori comportano un restringimento della carreggiata, con transito dei veicoli a destra o a sinistra dell'area di cantiere a seconda dell'avanzamento dei lavori;
RAVVISATA l'urgenza di procedere all'immediata esecuzione dei lavori di riparazione, al fine di garantire la regolare e continua erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'utenza e di scongiurare disservizi e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario, per ragioni di sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, disporre la chiusura al traffico del tratto indicato per tutta la durata dei lavori;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992);
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di seguito indicati per garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità di operatori, pedoni e utenti;
VISTI gli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), in particolare gli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41 e 42, nonché l'art. 397 (procedura di rimozione);
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, S.O.);
VISTO l'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019) sui criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare;
VISTI l'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 35 del 17.07.2026, con il quale il sottoscritto ha ricevuto l'attribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni di Sostituto facente funzione del Responsabile del Settore V – Vigilanza, con i compiti di cui all'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d'interesse, anche potenziale, anche parziale del sottoscritto all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti e dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere di conseguenza;

O R D I N A

La chiusura al traffico veicolare di Viale Europa nel tratto compreso tra lo spartitraffico e il civico N° 10, dalle ore 08:00 fino alle ore 15:00, del 08/11/2026 e comunque fino al termine dei lavori per manutenzione sulla rete elettrica.

Via Madonna di Bisaccia n. 4 – 86036 – Montenero di Bisaccia – tel. 0875-968790 – 328.7034799
MAIL: polizialocale@comune.montenerodibisaccia.cb.it – PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

DISPONE

- che la ditta esecutrice Enel provveda, a propria cura e spese, alla collocazione e al mantenimento della segnaletica di cantiere e di preavviso di strada chiusa, nonché delle deviazioni, in conformità agli artt. 21 CdS e 30-43 del Regolamento, anche con servizio di movieri se necessario;
- che sia garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza e l'accesso ai residenti * (se compatibile con le lavorazioni);
- che al termine dei lavori il tratto sia ripristinato in condizioni di sicurezza, la segnaletica rimossa e la circolazione riaperta dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale;
- che l'impresa sia responsabile di ogni danno a persone o cose derivante da carenze di segnalamento o dall'esecuzione dei lavori;
- Enel collochi, a propria cura e spese, la segnaletica prevista dal D.P.R. 495/1992, dal D.M. 10 luglio 2002 e dal D.I. 22 gennaio 2019, in particolare passaggi consentiti, limite di velocità, barriere sui lati frontali del cantiere, coni di delimitazione, dispositivi luminosi nelle ore notturne o di scarsa visibilità;
- che sia garantita la sicurezza dei pedoni, con delimitazione dell'area di lavoro e dello scavo e, ove il marciapiede sia occupato, un corridoio pedonale protetto di almeno 1 m (art. 40 D.P.R. 495/1992);
- che il personale esposto al traffico indossi indumenti ad alta visibilità conformi al D.I. 22 gennaio 2019 e che i mezzi operativi siano segnalati ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 495/1992;
- che, al termine dei lavori, la segnaletica temporanea sia immediatamente rimossa e ripristinata la viabilità preesistente;
- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada. La Polizia Locale e le altre forze di polizia stradale sono incaricate della vigilanza.
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la trasmissione al Settore III, alla ditta esecutrice, alla Stazione Carabinieri, al Comando Vigili del Fuoco, al servizio 118.

.

AVVERTE

Che la ditta esecutrice è responsabile della corretta installazione e manutenzione della segnaletica e di ogni danno derivante dalla sua mancata o inadeguata apposizione. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7, commi 14 e 15, del Codice della Strada, con rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

Che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al TAR Molise entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n.495 e s.m.i.;

Montenero di Bisaccia lì, 07 Novembre 2026

Il Responsabile del Settore V – Vigilanza

Facente funzione Ag. dott. Valerio COLAMEO

VALERIO
COLAMEO
07.11.2026
18:49:43
GMT+01:00

Via Madonna di Bisaccia n. 4 – 86036 – Montenero di Bisaccia – tel. 0875-968790 – 328.7034799
MAIL: polizialocale@comune.montenerodibisaccia.cb.it – PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it